

**Parti**

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Convenuta: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

**Dispositivo**

L'articolo 168 e l'articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una filiale, registrata ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro, di una società stabilita in un altro Stato membro e che effettua principalmente operazioni intrasocietarie, non sottoposte a tale imposta, a favore di tale società ma anche, occasionalmente, operazioni soggette ad imposta nel suo Stato di registrazione, ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte in quest'ultimo Stato, relativa ai beni e ai servizi utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate di tale società, effettuate nell'altro Stato membro in cui essa è stabilita.

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 12.10.2015.

---

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio**

(Causa C-121/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 101 TFUE — Autotrasporto — Prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi che non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio — Concorrenza — Determinazione dei costi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)**

(2016/C 326/07)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile e penale di Cagliari

**Parti**

Ricorrente: Salumificio Murru SpA

Convenuta: Autotrasporti di Marongiu Remigio

**Dispositivo**

L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un'amministrazione nazionale.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 6.6.2016.

---